



AMBIENTEROSA
consulenze ambientali

Amministratore Unico: Avv. Rosa Bertuzzi
sede PC: Vicolo Pantalini, 7/9 29121 Piacenza
sede MI: Via Burlamacchi 16, Porta Romana, 20135 Milano
P. Iva 01711730331
rosabertuzzi@ambienterosa.net
PEC: ambienterosa@legalmail.it
www.ambienterosa.net

di **Avv. Rosa Bertuzzi**

Cass. Pen. Sez. VI, Sent. 20-04-2021, n. 14845

Il peculato si realizza anche in relazione ai beni di proprietà dei privati

Il peculato si realizza anche in relazione ai beni di proprietà dei privati. Il fatto prende le mosse quando il titolare di uno studio di consulenza automobilistica, accettava incarichi per il trasferimento di veicoli senza inserire i relativi dati negli archivi informatici A.C.I. e M.C.T.C. e senza, poi, riversare a tali enti gli oneri pertinenti con danno per coloro che gli avevano conferito gli incarichi e, allo stesso tempo, tenuto per sè gli oneri PRA, ma comunque rilasciando i tagliandi di trasferimento delle proprietà.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 1162 del 24 giugno 2019 la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di C.L. per avere, quale titolare di uno studio di consulenza automobilistica, accettato incarichi per il trasferimento di veicoli senza inserire i relativi dati negli archivi informatici dell'A.C.I. e della M.C.T.C. e senza riversare a tali enti gli oneri pertinenti con danno per coloro che gli avevano conferito gli incarichi (capo 1: art. 61 c.p., n. 11, art. 81 c.p., comma 2 e art. 640 c.p., comma 1) e, allo stesso tempo, trattenuto per sè, quale pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, gli oneri (diritti P.R.A., marca da bollo virtuale, imposta provinciale di trascrizione e oneri M.C.T.C.), omettendo di inserire negli archivi informatici i dati relativi ai trasferimenti (capo 2: art. 81 c.p., comma 2 e art. 314 c.p.), e rilasciato i tagliandi di trasferimento delle proprietà, così falsamente attestando la pubblicizzazione dei contratti di trasferimento nel pubblico registro automobilistico e nell'archivio informatico della motorizzazione civile (capo 3: art. 81 c.p., comma 2 e artt. 480 e 493 c.p.).

Tuttavia, per alcune delle condotte di cui al capo 1, la Corte ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela o per essere il reato estinto perchè prescritto.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di C. si chiede l'annullamento della sentenza per: a) violazione di legge e vizio della motivazione nel trascurare l'incompatibilità fra l'imputazione per il reato di peculato (capo 2) e quella per il reato di truffa (capo 1), da ritenersi - invece - assorbito nel primo e nel ravvisare l'aggravante ex art. 61 c.p., n. 11, di cui al capo 2; b) violazione dell'art. 521 c.p. per mancanza di correlazione fra l'accusa contestata nel capo 3 e la sentenza; c) mancanza di motivazione circa la sussistenza dei singoli fatti di reato nella sentenza di primo grado, già dedotta con motivo di appello al quale il giudice di secondo grado non ha risposto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso in esame - meramente reiterativo dei contenuti dell'atto di appello - non si confronta compiutamente con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata: in particolare, nel terzo motivo di ricorso si contesta la mancanza di una analitica ricostruzione di ciascuna delle condotte ascritte a C., ma non la sussistenza delle stesse. Su questa base, adeguatamente la sentenza impugnata - che, comunque, non ha mancato di soffermarsi sull'analisi dei contenuti di alcune delle querele (p. 13-17) - ha idoneamente ritenuto provati i fatti.

Pertanto, non risulta controverso che l'imputato ha fatto apparire come svolti gli adempimenti relativi a molteplici pratiche (quasi 200 accertate) in realtà appropriandosi illecitamente del denaro che gli interessati (venditori e/o acquirenti di veicoli) gli consegnavano e omettendo di annotare nei pubblici registri le annotazioni relative ai trasferimento di proprietà dei veicoli.

2. Su questa base, relativamente al primo e al secondo motivo di ricorso deve osservarsi quel che segue.

2.1. La Corte di appello ha rilevato che le somme percepite da C. non consistevano soltanto negli oneri di agenzia ma comprendevano anche le imposte delle quali la normativa vigente richiede il pagamento per realizzare i passaggi di proprietà dei veicoli e ha considerato che il denaro fu consegnato dal privato soltanto in relazione al rapporto di servizio con l'ente pubblico, per cui apparteneva ab origine alla pubblica amministrazione, con la conseguenza che C. - che acquisì queste somme senza artifici e raggiri

- ha commesso peculato.

Deve ribadirsi, al riguardo, che la nozione del possesso nell'art. 314 c.p. è (come dimostra la locuzione "o comunque la disponibilità") ampia e svincolata dal diritto civile, perchè considera un potere di fatto o una disponibilità giuridica sul bene e vale anche quando il bene sia in custodia di altri; nè è richiesto che proprietario della cosa sia la Pubblica Amministrazione, potendosi commettere peculato anche in relazione a beni di proprietà di privati. Il possesso o la disponibilità comportano che il soggetto agente sia dotato di poteri tali da incidere sia pure solo di fatto sulla destinazione dei beni in modo da distoglierlo dal fine tutelato dall'ordinamento, compiendo atti incompatibili con il titolo per il quale li possiede, così realizzandosi l'interventio possessionis che interrompe la relazione funzionale tra il bene e il suo legittimo

proprietario (Sez. 6, n. 36523 del 27/10/2020, Spalletta, Rv. 280194; Sez. 6, n. 28424 del 12/06/2013; De Chirico, Rv. 256353).

Invece - ha osservato la Corte di appello - l'imputato realizzò artifici e raggiri nei confronti dei clienti facendo apparire a questi - i quali non conoscevano le scansioni della procedura e la documentazione che doveva essere contestualmente rilasciata per perfezionare le pratiche - come eseguite le prestazioni a lui richiesta e conseguentemente dovuto il correlato compenso.

Pertanto, la condotta descritta nel capo 1, sebbene intersecantesi con quella descritta nel capo 2, risulta rispetto a questa materialmente distinguibile e anche giuridicamente eterogenea, perchè lede beni giuridici differenti e offende persone diverse (i privati quella di cui al capo 1, la Pubblica amministrazione quella di cui al capo 2). Ne deriva che i due reati concorrono fra loro perchè mancano i presupposti per considerare l'uno assorbente l'altro.

Ricorre anche l'aggravante ex art. 61 c.p., n. 11, stante il rapporto fiduciario fra le persone offese e C., poichè la prestazione di opera da parte di C. si svolse sulla base di un rapporto di fiducia tra le parti preesistente all'oggetto materiale del delitto e tale da agevolare la commissione (Sez. 2, n. 15463 del 29/02/2012, Valentini, Rv. 252816; Sez. 2, n. 43729 del 12/11/2010, Dinoia, Rv. 248975).

2.2. Quanto al diritto al contraddittorio sulla natura e sulla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111 Cost., comma 3 e dall'art. 6 CEDU, commi 1 e 3, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, deve ribadirsi che la sua osservanza è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948; Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012, dep. 2013. Graziosi, Rv. 254135).

2.3. Circa la fattispecie descritta nel capo 3, la sentenza impugnata sviluppa una argomentazione a sostegno della qualificazione giuridica delle condotte ex art. 81 c.p., comma 2 e artt. 480 e 493 c.p. (p. 21-23). Tuttavia, trascura che l'art. 480 c.p. configura un reato proprio, perchè il soggetto attivo può essere esclusivamente un pubblico ufficiale, o, comunque, nella sua variante prevista dall'art.

493 c.p. da un pubblico impiegato, mentre C. agì come privato incaricato di un pubblico servizio, il quale prestò un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, ma senza i poteri tipici di questa (art. 358 c.p.).

Ne deriva che la sentenza va annullata senza rinvio limitatamente al capo 3) perchè il fatto non sussiste con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria per la conseguente rideterminazione della pena con riferimento ai restanti capi 1) e 2).

3. Dal rigetto dei motivi di ricorso relativi ai capi 1 e 3 delle imputazioni deriva la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente processo dalle parti civili, come in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo 3) perchè il fatto non sussiste. Rigetta nel resto il ricorso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria per la rideterminazione della pena con riferimento ai capi 1) e 2).

Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente processo dalle parti civili che liquida in complessivi Euro 3510, oltre accessori di legge, per R.E., e in complessivi Euro 4200, oltre accessori di legge, per B.A. e Ro.Na..

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021